

La fondazione di pubblica utilità secondo il diritto del Liechtenstein e la possibilità di strutturazione della stessa come persona giuridica segmentata

Il presente numero del Bulletin presenta i tratti salienti della fondazione di pubblica utilità secondo il diritto del Liechtenstein. L'esposizione è integrata da un excursus sulla possibilità di strutturazione di un'entità come persona giuridica segmentata, la quale ha il vantaggio che i fondatori possono affidarsi a fondazioni di pubblica utilità esistenti risparmiando sui costi. Lo fanno costituendo un segmento che viene attribuito a una fondazione esistente e amministrato in modo autonomo.

Per un approfondimento della tematica, si rinviano i lettori interessati all'opuscolo sulla fondazione di pubblica utilità pubblicato dall'ATU nel 2019, nonché al Bulletin n. 28 del marzo 2015 sul tema della persona giuridica segmentata.

L'ATU ha da tempo familiarità con l'attività delle fondazioni di pubblica utilità. Amministra infatti un notevole numero di entità di pubblica utilità e appartiene essa stessa alla fondazione di pubblica utilità madre

«Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger». L'ATU è conscia della propria responsabilità sociale ed è lieta di trasmettere le proprie conoscenze e la propria esperienza nel campo delle attività caritatevoli. Per questo motivo, il presente numero del Bulletin deve essere una fonte di ispirazione e soprattutto di motivazione a costituire una fondazione di pubblica utilità nel Liechtenstein.

La fondazione di pubblica utilità

Una fondazione si considera di pubblica utilità se si dedica interamente o prevalentemente a scopi di pubblica utilità secondo l'art. 107 cpv. 4a PGR (Diritto delle persone fisiche e giuridiche):

«Laddove la legge parla di scopi di pubblica utilità e benefici, si intendono gli scopi il cui adempimento va a vantaggio della collettività. Un vantaggio per la collettività sussiste in particolare quando l'attività opera a favore del benessere collettivo in ambito caritativo, religioso, umanitario, scienti-

fico, culturale, morale, sociale, sportivo o ambientale, ancorché il beneficio di tale attività sia percepito soltanto da un determinato gruppo di persone.»

La costituzione della fondazione di pubblica utilità

Una fondazione di pubblica utilità può essere costituita tra vivi oppure al decesso del fondatore per disposizione di ultima volontà o per contratto successorio secondo i requisiti formali applicabili. La fondazione ottiene la personalità giuridica su richiesta di un membro del consiglio di fondazione o del rappresentante mediante registrazione costitutiva nel registro di commercio (art. 552 § 14 cpv. 4 PGR).

Con la richiesta scritta di registrazione va presentato l'originale dell'atto di fondazione oppure una copia autenticata, fornendo i dati elencati all'art. 552 § 19 cpv. 3 PGR. Tali dati comprendono nome, sede e scopo della fondazione e, tra le informazioni rilevanti sull'organizzazione, il riferimento al fatto che la fondazione di pubblica utilità è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità di sorveglianza per le fondazioni ai sensi dell'art. 552 § 29 cpv. 1 PGR.

Lo scopo della fondazione di pubblica utilità

Lo scopo è l'elemento centrale di una fondazione. Il suo contenuto deve essere definito in modo che il consiglio di fondazione, in quanto organo esecutivo, possa orientare le sue azioni di conseguenza. Lo scopo deve far capire in che modo viene utilizzato il patrimonio della fondazione, secondo quali criteri viene determinata la cerchia dei beneficiari e come questi ultimi devono essere concretamente specificati.

Nel caso delle fondazioni di pubblica utilità, in primo piano vi è un determinato beneficio in natura, il quale si esprime attraverso finalità che mirano, ad esempio, alla protezione di fauna e flora o di istituzioni operanti in ambito culturale oppure, nell'ambito della ricerca medica, alla cura di determinate malattie. Sebbene il beneficio

fattuale possa essere descritto da caratteristiche generiche, va rispettato il principio di determinatezza.

Nella definizione dello scopo contenuta nell'atto di fondazione, il fondatore può stabilire finalità principali e accessorie. In tal modo può essere assegnata una priorità al perseguimento di determinati obiettivi, i quali possono essere combinati con ulteriori finalità che affiancano e supportano lo scopo primario oppure attribuibili interamente alla realizzazione di un altro scopo.

Lo scopo è definito in modo decisamente più ampio nello statuto e quindi nel registro di commercio. Nello statuto aggiuntivo e nei regolamenti, non accessibili al pubblico, lo scopo può essere descritto in modo più preciso e dettagliato.

Gli scopi non consentiti

Al fine di preservare l'integrità della reputazione di Liechtenstein come sede per fondazioni, le autorità competenti vigilano affinché nei documenti della fondazione non siano inclusi scopi vietati. Per legge, le fondazioni con scopi immorali o illegali non possono ottenere la personalità giuridica (art. 107 cpv. 5 PGR).

Lo scopo è la caratteristica distintiva di ogni fondazione e deve essere orientato verso l'esterno. Pertanto, oltre agli scopi illegali e immorali, non sono ammesse nemmeno le fondazioni che si limitano a gestire il patrimonio internamente. Ogni fondazione di pubblica utilità invece, perseguendo il proprio scopo, appare effettivamente verso l'esterno in modo percepibile da parte di terzi.

I partecipanti alla fondazione

Come partecipanti alla fondazione, l'art. 552 § 3 PGR indica il fondatore, i detentori del diritto di beneficio, i detentori del diritto di successione, i beneficiari discrezionali, gli ultimi beneficiari, il consiglio di fondazione, l'organo di revisione, un eventuale organo di controllo e gli altri organi facoltativi della fondazione. Tra gli altri organi ci sono ad

es. quelli per la determinazione di un beneficiario, per la determinazione del momento, dell'ammontare e della condizione per una distribuzione, nonché per l'amministrazione del patrimonio, la sorveglianza dell'amministrazione della fondazione, la preservazione dello scopo della fondazione o, ad esempio, la tutela degli interessi di partecipanti alla fondazione. La designazione di questi ulteriori organi è consigliabile soprattutto per le fondazioni di maggiori dimensioni. In tal modo il fondatore può rafforzare le competenze dell'amministrazione della fondazione, affiancando al consiglio di fondazione organi specializzati e ponendo la Foundation Governance su fondamenta più ampie.

Il consiglio di fondazione

L'organo supremo di una fondazione è il consiglio di fondazione. Secondo l'art. 552 § 24 cpv. 2 PGR, il consiglio di fondazione si compone di almeno due membri. Il consiglio gestisce gli affari della fondazione di pubblica utilità e la rappresenta. Garantisce inoltre che l'amministrazione della fondazione venga svolta nel rispetto delle leggi e dei diritti e obblighi conferitigli dallo statuto. Sulla base dello scopo orientato verso l'esterno, il consiglio di fondazione ha l'obbligo di agire e di eseguire la volontà del fondatore perpetuata nei documenti della fondazione. Ciò significa che il consiglio di fondazione, nella sua funzione di organo esecutivo, deve garantire che il patrimonio della fondazione sia amministrato e utilizzato per l'adempimento e la perpetuazione della volontà del fondatore.

Come obblighi particolari dell'amministrazione della fondazione, il diritto delle fondazioni stabilisce tra l'altro che il consiglio di fondazione è tenuto ad amministrare il patrimonio della fondazione in conformità allo scopo di quest'ultima e secondo i principi di una buona amministrazione. Nell'atto di fondazione, nell'atto di fondazione supplementare o in un regolamento, il fondatore può stabilire criteri amministrativi concreti e vincolanti (art. 552 § 25 cpv. 1 e 2 PGR).

L'organo di revisione

Secondo l'art. 552 §25 cpv. 1 e 2 PGR, le fondazioni di pubblica utilità hanno l'obbligo di istituire un organo di revisione. Esso viene nominato dal tribunale e svolge la sua attività come organo della fondazione (art. 552 §3 cpv. 6 p. 3 PGR). L'Autorità di sorveglianza per le fondazioni è parte in causa in questo procedimento. Il fondatore può proporre due organi di revisione che soddisfino i requisiti in fatto di indipendenza e qualifica professionale (cfr. art. 191a segg. PGR).

Il mandato di legge all'ufficio di revisione prevede che esso debba controllare una volta all'anno se il patrimonio della fondazione è stato amministrato e utilizzato in conformità agli scopi della fondazione (art. 552 §27 cpv. 4 PRG). In merito all'esito di tale verifica, l'organo di revisione deve presentare un rapporto al consiglio di fondazione e all'autorità di sorveglianza per le fondazioni. Se non vi è motivo di contestazione, è sufficiente un'attestazione del fatto che il patrimonio della fondazione è stato amministrato e utilizzato in conformità allo scopo della fondazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei documenti della fondazione. Se invece l'organo di revisione constata fatti che facciano supporre un'amministrazione del patrimonio della fondazione contraria allo scopo o che mettano a rischio l'esistenza della fondazione stessa, esso è tenuto a informarne l'autorità di sorveglianza per le fondazioni mediante un rapporto dettagliato.

Il patrimonio della fondazione

Secondo quanto previsto dalla legge, il capitale minimo di una fondazione è di CHF30'000.—. Può essere reso disponibile anche in EUR o USD (art. 552 §13 cpv. 1 PGR). Il patrimonio della fondazione può essere aumentato in qualsiasi momento tramite ulteriori donazioni patrimoniali, da parte del fondatore sotto forma di conferimenti successivi e da parte di terzi sotto forma di conferimenti aggiuntivi (art. 552 §13 cpv. 2 3 PGR).

Se vengono distribuiti esclusivamente proventi e il capitale viene conservato, si parla di fondazione di proventi (tendenzialmente perpetua). Una fondazione di questo tipo consente di perseguire lo scopo a tempo indeterminato. Tuttavia, una fondazione di pubblica utilità può anche consumare interamente il patrimonio. In tal caso si tratta di una fondazione di consumo o «a tempo». Nel Liechtenstein non sussiste alcun obbligo di conservazione del capitale per entità di pubblica utilità.

La Foundation Governance

A differenza delle associazioni di persone tradizionali, una fondazione, in quanto fondo indipendente destinato a uno scopo, non ha una struttura proprietaria che controlla l'andamento degli affari. Per questo motivo, è stata sviluppata una serie di regole speciali – la Foundation Governance – per garantire che i partecipanti alla fondazione agiscano in modo responsabile.

Tali regole nel Liechtenstein hanno caratteristiche molto innovative e attraenti. Il legislatore è riuscito infatti a implementare un moderno sistema di sorveglianza delle fondazioni, che ne garantisce una gestione pratica.

L'autorità di sorveglianza per le fondazioni del Liechtenstein

L'autorità di sorveglianza per le fondazioni (Stifa) costituisce, insieme al tribunale, uno dei due pilastri del meccanismo di sorveglianza e controllo delle fondazioni. L'autorità di sorveglianza è tenuta d'ufficio a far sì che il patrimonio della fondazione venga amministrato e utilizzato in modo conforme allo scopo. Come fondamento per la propria attività, la Stifa riceve ogni anno il rapporto di revisione dell'organo di revisione. Essa pertanto inizialmente adempie il proprio obbligo senza interagire direttamente con i responsabili e orientando la propria attività di sorveglianza secondo i rapporti di revisione.

Obiettivo principale, e pertanto determinante ai fini dell'estensione dell'esame da

parte della Stifa, è la verifica della legalità dell'azione degli organi della fondazione in conformità ai requisiti di legge e statutari (controllo della legalità). Sebbene l'autorità di sorveglianza per le fondazioni abbia facoltà di controllare il potere discrezionale degli organi esecutivi, essa non agisce al posto della fondazione in questione e non ne esercita la discrezionalità. Tantomeno esamina le decisioni del consiglio di fondazione per verificare che, nell'ambito del legittimo campo di azione, abbia scelto l'alternativa più sensata (controllo dell'opportunità).

A parte i poteri in materia di modifica dello scopo, la Stifa può richiedere la modifica di altri contenuti se ciò risulta opportuno per la preservazione dello scopo della fondazione, in particolare al fine di garantire la sopravvivenza della fondazione e la salvaguardia del suo patrimonio (art. 552 §§33 e 34 PGR).

Il tribunale di sorveglianza

Il Landgericht (tribunale di prima istanza), nella sua competenza funzionale di tribunale di sorveglianza, rappresenta, insieme all'organo di revisione e all'autorità di sorveglianza per le fondazioni, il terzo elemento della Foundation Governance. Il Landgericht garantisce la necessaria neutralità e indipendenza delle attività di sorveglianza delle fondazioni. In effetti, il coinvolgimento dei tribunali statali punta a prevenire i tentativi da parte di terzi di influenzare l'attività della fondazione. Ciò crea fiducia nella sorveglianza e promuove l'accettazione a livello internazionale del Liechtenstein come sede per le fondazioni.

La Stifa può imporre le disposizioni necessarie, quali il controllo e la revoca degli organi della fondazione, l'esecuzione di audit speciali o l'annullamento di decisioni degli organi della fondazione, solo attraverso il Landrichter (giudice di prima istanza) come misure repressive.

L'esenzione fiscale

L'art. 4 cpv. 2 della legge tributaria (Steuer-gesetz, SteG) stabilisce che l'amministra-

zione tributaria, su richiesta, esenti dall'obbligo fiscale le persone giuridiche e determinate destinazioni di patrimonio senza personalità che perseguono esclusivamente e irrevocabilmente scopi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 107 cpv. 4a PGR.

I requisiti previsti dal concetto di pubblica utilità ai sensi del diritto tributario comprendono quindi, oltre agli elementi postulati nella legge all'art. 107 cpv. 4a PGR, anche il perseguimento esclusivo e irrevocabile di scopi di pubblica utilità. Con l'irrevocabilità si esprime il concetto che i mezzi impiegati sono, statutariamente, sempre e senza eccezioni vincolati a scopi di pubblica utilità fino agli ultimi beneficiari.

I vantaggi del Liechtenstein come sede per le fondazioni

La stabilità politica ed economica del Liechtenstein come nazione consente di realizzare un progetto di fondazione che possa prosperare nel corso di diverse generazioni. La storia insegna che questi due fattori macroeconomici sono di una importanza fondamentale appena la pianificazione abbia un orizzonte che eccede la durata di una vita umana.

Non sono previste restrizioni alla fondazione, alla sua forma e, in ultima analisi, al suo sviluppo in termini geografici. Non vengono inoltre posti limiti geografici all'attività della fondazione, alla composi-

zione del suo consiglio di fondazione e al riconoscimento come fondazione di pubblica utilità. Una fondazione legittimamente costituita nel Liechtenstein può, dal Liechtenstein, sviluppare le proprie attività in tutto il globo senza limitazioni.

Excursus: la persona giuridica segmentata (PGS)

Gli art. 243 segg. PGR sulla persona giuridica segmentata consentono la costituzione di un'organizzazione mantello per il perseguimento di scopi di pubblica utilità. A parte il nucleo, la persona giuridica segmentata si compone di uno o due segmenti che tuttavia non dispongono di una propria personalità giuridica. Ciascuno di tali segmenti viene assoggettato a un proprio campo di attività o scopo descritto più dettagliatamente nei documenti della fondazione. In tale ambito, a ogni segmento vengono attribuiti espressamente e in modo esclusivo determinati valori patrimoniali per il raggiungimento dello scopo. Il patrimonio non esplicitamente attribuito rappresenta il patrimonio del nucleo e deve soddisfare i requisiti relativi al capitale minimo. Anche i singoli segmenti devono disporre di una riserva di legge pari al capitale minimo della persona giuridica segmentata, cioè almeno CHF/EUR/USD 30'000.—.

All'opzione di costituzione di un segmento all'interno di una struttura di fondazione già esistente si ricorre soprattutto per motivi legati ai costi. Gli oneri finanziari per la

costituzione e l'amministrazione corrente sono infatti nettamente inferiori rispetto a quelli di una fondazione autonoma.

Nel confronto a livello internazionale, la forma organizzativa di una persona giuridica segmentata secondo il diritto del Liechtenstein si rivela vantaggiosa sotto l'aspetto della responsabilità. Le pretese contrattuali di terzi contro di essa sono limitate al patrimonio del segmento sul cui campo di attività sono fondate le pretese. In tal modo la responsabilità tra i singoli segmenti è separata.

Con riferimento a quanto sopra, la presente trattazione si conclude con la presentazione della

Fondazione ATU di pubblica utilità PGS

costituita dalla Allgemeines Treuunternehmen in occasione del 90° anniversario aziendale e nell'interesse dei propri clienti. La fondazione è stata strutturata come persona giuridica segmentata secondo quanto esposto nel presente numero del Bulletin. Con questa entità, la ATU desidera dare una mano a tutti i mecenati che per il proprio impegno benefico non prevedono una fondazione propria, bensì desiderano inserirsi nella fondazione mantello esistente mediante un segmento.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5 · P.O. Box 83
9490 Vaduz · Liechtenstein

T +423 237 34 34 · F +423 237 34 60
info@atu.li · www.atu.li

Per ulteriori chiarimenti o eventuali informazioni, il vostro consulente clienti è volentieri a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen. Puoi anche contattarci via e-mail: info@atu.li. Il Bulletin ATU viene pubblicato in italiano, tedesco, inglese e francese. Il Bulletin è una pubblicazione a scadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica specifica.